

INDENNITA' DI RESIDENZA

Il 31 marzo degli anni pari scade il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'indennità di residenza.

I Titolari, i Direttori, i Gestori Provvisori di Farmacie Rurali ed i Sanitari gestori incaricati dei Dispensari Farmaceutici, secondo quanto disposto dalla Legge 221/68, devono presentare apposita **istanza in bollo** al Comitato di Gestione della Asl di appartenenza (sulla quale va indicato il numero di Codice Fiscale), corredata dei seguenti documenti:

- Certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il Dispensario siano aperti;
- Certificato della popolazione residente nella località ove sorge la Farmacia (facoltativo);
- Atto Notorio da cui risulti che non svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Nel caso in cui la Farmacia sia ubicata in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti, l'indennità potrà essere concessa purché il reddito netto, definitivamente accertato, non superi € 495,80. A dimostrazione di tale circostanza è necessario, quindi, allegare alla domanda idonea certificazione.

I Titolari delle farmacie uniche di Comuni che hanno più di 5.000 abitanti, devono inoltrare domanda, invocando l'art. 1 della L. 5/03/73 che recita "ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8/3/68 n. 221, si tiene conto della popolazione della località o dell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica".

In merito alla L. R. 26/11/79 n 69, avente per oggetto "Provvidenza in favore delle farmacie rurali" dall'art. 1.179, è fissata l'indennità di residenza nelle seguenti misure:

- € 1291,14 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti
- € 1032,91 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti
- € 774,68 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti

Con l'avvertenza che non è ammessa l'erogazione dell'indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di Enti pubblici o Aziende private.

Senza tale riconoscimento non si ha diritto ad usufruire dello sconto ridotto a favore del SSR.

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di _____

Il sottoscritto Dr. _____ nato a _____
il _____ residente a _____ titolare della farmacia rurale
sede n. _____ autorizzata con Decreto del _____ n. _____ del _____ (gestore
provvisorio del dispensario farmaceutico _____)

chiede

che gli vengano rilasciati i seguenti documenti:

- certificato attestante che la farmacia (o dispensario) [*] è aperto al pubblico (a norma dell'art. 4 punto 1 della Legge 8/3/1968, n.221;
- certificato attestante i dati ufficiali della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, ai sensi della legge 3/3/1973, n.40 (in caso di farmacia unica, quella del capoluogo o frazione ove è ubicata la farmacia secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

Con osservanza

Data _____

firma

[*] specificare se i locali sono messi a disposizione dal Comune

Al Comitato di Gestione AUSL FG

Il sottoscritto Dr. _____ nato a _____
il _____ residente a _____ titolare della farmacia
rurale sede n. _____ autorizzata con Decreto del _____ n. _____ del _____
(gestore provvisorio del dispensario farmaceutico _____)

chiede

che gli venga concessa l'indennità di residenza stabilita dalla legge 8/3/1968, n. 221 e successive modificazioni, e allega:

- Certificato del Sindaco attestante che la farmacia (o dispensario) è aperto al pubblico;
- Certificato della popolazione residente nella località ove sorge la farmacia; oppure certificato rilasciato dall'ufficio delle Imposte Dirette, per i centri superiori ai 3.000 abitanti (art.4 secondo comma legge 8/3/1968, n.221).

Con osservanza

Data _____

firma